



Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)
Tel e Fax 0428-90148
info@openleader.it
Posta certificata: openleader@pec.it
www.openleader.it
P IVA 02055820308
Registro Imprese di Udine – REA 0232281

Spett.le
Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo
Fraz. San Leopoldo, 30
33016 Pontebba (UD)
PEC: consorzio.laglesie@pec.it

Pontebba, 30 marzo 2020

Prot. 281/2020

**Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19.
SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, azione 2.1 “Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio” (pubblicato sul BUR n. 43 del 24/10/2018). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis.
Codice Concessione RNA – COR n. 1688304.
CUP: I87J19000010007.
Concessione del finanziamento.**

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2018) 6013 finale del 11/09/2018, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 28 settembre 2018;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”;

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15 dicembre 2017 e n. 260/SG del 13 aprile 2018 che autorizzano rispettivamente la variante n. 1 e n. 2 della SSL;

Visto il bando dell’Azione 2.1 “Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio” della SSL, approvato con deliberazione del CdA n. 224/01 del 15/10/2018 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 43 in data 24 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto l'art. 34 comma 2 del bando che prevede ulteriori impegni essenziali non già individuati con la deliberazione di Giunta regionale del 1° settembre 2017 n. 1623 e in particolare:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispetto della normativa in materia di *de minimis*.

Considerato che a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 224/01 del 15/10/2018 si è dato corso agli adempimenti istruttori.

Richiamata in particolare l'istanza pervenuta tramite PEC in data 21/03/2019 (Prot. n. 260/19 del 21/03/2019) e replicata su SIAN nei termini stabiliti (entro il 02/09/2019) con domanda di sostegno n. **94250152868** rilasciata in data 27/08/2019, presentata da parte di **Buzzi Fausto** in qualità di legale rappresentante del **Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo (CUAA 84000710305)**, per un importo di euro **150.000,00** a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro **156.482,35**;

Vista la nota prot. 851/19 del 10/09/2019 con la quale il GAL comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la check list istruttoria redatta in data **05/03/2020** che quantifica quale costo ammissibile dell'operazione di cui trattasi, l'importo di euro **150.000,00**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 250/02 di data 05/03/2020, pubblicata sul BUR n.12 del 18/03/2020, con la quale è stata approvata la "graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento" e l'"elenco delle domande non ammesse" e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Considerato che risulta ammessa a finanziamento l'operazione presentata da **Buzzi Fausto** in qualità di legale rappresentante del **Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo** per un importo di sostegno di euro **90.000,00**;

Considerato che all'operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. I87J19000010007**;

Vista la nota PEC prot. n. 250/2020 del 18/03/2019 con la quale è stata data comunicazione al beneficiario dell'esito della graduatoria;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo *de minimis*, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

Atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto, contiene le informazioni relative agli aiuti *de minimis*;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto in parola il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR" che, nel caso di specie, riporta il numero 1688304;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*, è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura *de minimis*;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse non sono emersi elementi in grado di incidere sull'importo concedibile, così come risultante dall'attività istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi;

Vista la dichiarazione del 25/03/2020 di Fausto Buzzi, legale rappresentante del Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo (registrata al prot. 274/2020 del 25/03/2020), da cui emerge che l'associazione non ha dipendenti e posizioni INAIL e INPS;

Dato atto che non si procede pertanto alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete internet degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e

privati;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell'operazione di cui alla domanda di sostegno n. 94250152868, avente ad oggetto il recupero dell'ex-casello ferroviario di San Leopoldo per la realizzazione di un punto di ristoro, è pari a euro **150.000,00**.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore del **Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo (CUAA 84000710305)** la concessione di un sostegno di euro **90.000,00 (novantamila/00)**, pari al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, a fronte della domanda di sostegno n. 94250152868, nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli aiuti *de minimis* di cui al reg (UE) 1407/2013.

3. La quota del sostegno di euro **90.000,00** fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 2.1 della SSL del GAL Open Leader, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).

4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:

a) avvio dell'operazione entro **3 mesi** dalla data del presente provvedimento, a pena di revoca (art. 23, comma 1 del bando);

b) conclusione e rendicontazione dell'operazione entro **18 mesi** dalla data del presente provvedimento di concessione (art. 23, comma 4 del bando).

5. Le richieste di proroga dei termini di cui al precedente punto presentate dal beneficiario al GAL sono regolamentate dall'art. 24 del bando.

6. La conclusione delle operazioni presuppone l'effettiva operatività della struttura/servizio per la quale è stato concesso il sostegno.

7. Le richieste di variante sostanziale vanno presentate al GAL secondo le modalità di cui all'art. 25 del bando. L'art. 26 del bando disciplina le varianti non sostanziali.

8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 e agli ulteriori impegni essenziali di cui alle lettere g) e h):

a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;

b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;

c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;

d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti all'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;

e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;

f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

g) divieto di effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;

h) rispetto della normativa in materia di *de minimis*.

Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 39 del bando).

9. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017:

a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;

b) impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;

c) impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione;

d) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;

e) impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione e dall'art. 32 del bando, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e

valutazione sull'avanzamento del programma;

- f) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - 1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e il logo Leader;
 - 2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - 3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal giorno 21/03/2019, data di presentazione della domanda di sostegno tramite PEC, e fino al termine di conclusione dell'operazione di cui al punto 4, lettera b).

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso, entro la misura massima prevista dall'art. 28 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata di garanzia bancaria o equivalente a favore di Ag.E.A, di importo pari al 100% dell'anticipazione stessa. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

- a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
- b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all'art. 29 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 29 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell'investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all'art. 30 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 30 medesimo.

14. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con "Codice Concessione RNA – COR" n. **1688304**, a seguito delle verifiche propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa.

16. Eventuali ulteriori prescrizioni:

- 1. alla data della domanda di saldo è dimostrato che la struttura è accessibile;

2. alla data della domanda di saldo è dimostrato l'aumento della classe energetica dell'edificio recuperato;
 3. alla data della domanda di saldo è dimostrato che il recupero del fabbricato esistente non ha comportato aumenti della superficie;
 4. alla data della domanda di saldo è dimostrato che tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.
17. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Comello
(firmato digitalmente)